Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

ASSEMBLEA PLENARIA

Roma
20 giugno 2022

Oggetto: monitoraggio regionale degli operatori sanitari e socio-sanitari stranieri nelle regioni in occasione dell'emergenza sanitaria

Delibera n. 06/2022.AP



La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita il 20 giugno 2022 in Assemblea plenaria in modalità ibrida

CONSIDERATA la volontà espressa dal *Coordinamento delle Commissioni consiliari per le Politiche socio-sanitarie* di intervenire, per quanto possibile, in maniera coordinata al fine di realizzare un monitoraggio degli operatori sanitari e socio-sanitari provenienti da Paesi extra UE presenti nelle Regioni;

CONSIDERATO il confronto con la FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) in merito a questa tematica e tenuto conto di pareri e osservazioni scaturitene;

VISTI gli approfondimenti condotti dal Coordinamento per l'elaborazione di una nota finalizzata alla istituzione di una banca dati regionale per operatori sanitari e socio-sanitari provenienti da Paese extra UE e della conseguente proposta di legge regionale che si allega (allegato 1);

VISTO il punto 4 dell'ordine del giorno dell'odierna plenaria:

UDITA e CONDIVISA la proposta del Presidente Medusei, delegato al Coordinamento

con voto unanime

DELIBERA di

approvare la nota per l'istituzione di una banca dati regionale per operatori sanitari e socio-sanitari provenienti da Paese extra UE ed il conseguente schema di proposta di legge regionale, proposti dal Coordinamento delle Commissioni salute

Delibera n. 06/2022.AP

COMERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

Il Coordinatore Roberto Ciambetti

her W



MONITORAGGIO REGIONALE DEGLI OPERATORI SANITARI E SOCIO-SANITARI STRANIERI NELLE REGIONI IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA

Mobilità in Unione europea

Il decreto legislativo n. 206 del 2007 in attuazione della direttiva 2005/36/CE – relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali – consente ai **professionisti sanitari che hanno conseguito il titolo professionale in uno stato membro dell'Unione Europea** di svolgere l'attività professionale in uno stato diverso.

Per il lecito esercizio in Italia della professione sanitaria è necessario richiedere il riconoscimento del relativo titolo di studio da parte del Ministero della Sanità e la successiva iscrizione presso l'apposito Albo professionale.

L'iscrizione a tale albo è subordinata, oltre al possesso del titolo riconosciuto, al superamento di un esame, volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

Inoltre il professionista sanitario per il riconoscimento delle qualifiche professionali, può chiederne il riconoscimento utilizzando la tessera professionale europea (EPC). L'EPC è una procedura elettronica che può essere utilizzata per ottenere il riconoscimento di una professione regolamentata in un altro paese dell'UE. Essa costituisce un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel territorio dello Stato.

Attualmente la procedura per ottenere la tessera professionale europea può essere attivata per infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista.

Per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea in virtù dell'art. 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'esercizio della professione sanitaria nel nostro paese è subordinata al riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese non appartenente all'Unione Europea da parte del ministero della salute per l'adozione del decreto di equipollenza e alla successiva iscrizione all'albo professionale previo esame volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.

Il ministero della Salute può decretare che il riconoscimento del titolo sanitario professionale sia subordinato al superamento di una misura compensativa da svolgersi in una istituzione universitaria. Allo scopo di semplificare la procedura per il riconoscimento dei titoli e sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 1 dell'8

gennaio 2002, il Decreto del 18 giugno 2002 del Ministero della Sanità ha demandato l'istruttoria delle istanze presentate agli uffici di alcune Regioni che hanno manifestato la disponibilità a svolgere l'esame (Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano).

Il quadro normativo delineato assicura non solo un controllo sulla formazione dei professionisti sanitari ma prevedendo l'iscrizione obbligatoria presso l'albo professionale consente una vigilanza deontologica e disciplinare sull'operato del professionista.

L'emergenza COVID

A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 il decreto di riconoscimento del titolo di studio per il professionista sanitario da parte del Ministero della Salute, in deroga a quanto previsto dagli articoli 49 e 50 del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394 e dal d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206, non sarà richiesto fino al 31 dicembre 2022 per l'esercizio temporaneo delle qualifiche sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19, secondo le procedure disposte dall'art.13, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente prorogate dall'art.6-bis, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Gli interessati devono presentare istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle Regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 del presente decreto.

Fino al 31 dicembre 2022 per **i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea**, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, è consentita l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che riserva solo ai cittadini di uno stato membro dell'Unione europea l'assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'esercizio temporaneo delle stesse qualifiche è consentito fino al 4 marzo 2023 anche ai **professionisti cittadini ucraini** residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale una professione sanitaria o la professione di operatore sociosanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione europea (Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati). Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, applicando contratti a tempo determinato o affidando incarichi libero professionali, anche di collaborazione, e **fornendo alle Regioni di competenza, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati** ai sensi dell'art.34 del Decreto Legge n.21 del 21 marzo 2022.

Il ruolo delle Regioni

Le disposizioni adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria non solo non consentono un controllo sulla formazione dei professionisti sanitari e – non prevedendo l'iscrizione obbligatoria presso l'albo professionale – non consentono una vigilanza deontologica e disciplinare sull'operato del professionista.

Le Regioni dispongono solo dei nominativi dei professionisti sanitari stranieri (tanto cittadini di altri paesi dell'Unione europea quanto di paesi non appartenenti all'Unione europea) che sono assunti dalle stesse Regioni.

Per i professionisti sanitari che svolgono l'attività professionale in **strutture private** non è previsto alcun obbligo di comunicazione alle Regioni e agli albi professionali.

Obbligo di comunicazione alle Regioni di competenza e ai relativi Ordini professionali è invece previsto per i nominativi dei professionisti sanitari ucraini reclutati presso le strutture sanitarie pubbliche e private.

Proposta

Si pone pertanto l'esigenza di un monitoraggio completo ed esaustivo dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari stranieri (tanto cittadini di altri paesi dell'Unione europea quanto di paesi non appartenenti all'Unione europea) assunti a livello regionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private o esercitanti la libera professione in occasione dell'emergenza sanitaria.

A tal fine il legislatore regionale potrebbe introdurre un obbligo di comunicazione per la struttura privata autorizzata o accreditata alla regione dei nominativi dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari stranieri (tanto cittadini di altri paesi dell'Unione europea quanto di paesi non appartenenti all'Unione europea) assunti e della documentazione attestante il possesso della qualifica professionale.

Il medesimo obbligo potrebbe essere previsto per i professionisti sanitari e per gli operatori sociosanitari stranieri che operano in regime di libera professione sul territorio regionale.

I nominativi e la documentazione raccolte, comprensivi dei nominativi e della documentazione dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari stranieri assunti dalla regione, potrebbero essere messe a disposizione degli altri enti pubblici compresi gli ordini professionali.

Competenze legislative regionali

(che non sono presenti in tutte le Regioni).

Ai fini dell'individuazione della competenza legislativa regionale l'intervento dei singoli legislatori regionali appare possibile a condizione che la previsione dell'obbligo di comunicazione e della relativa raccolta dei nominativi e della documentazione sia finalizzata ad una attività di mera informazione escluso qualunque incidenza e valutazione sullo status professionale degli operatori sanitari.

Inoltre la comunicazione agli ordini professionali non sembra configurabile da parte del legislatore regionale in forma obbligatoria in quanto gli stessi sono configurati dalla legge n. 3 del 2018 quali "enti pubblici non economici" che "agiscono quali organi sussidiari dello Stato" anche alla luce della competenza concorrente tra stato e Regioni "professioni" ai sensi del comma 3 dell'art. 117 Cost. Maggiori spazi di intervento del legislatore regionale sono prospettabili per la figura dell'operatore socio-sanitari (sottratto al regime ordinistico), per il quale è richiesta l'iscrizione in registri regionali

Proposta di testo

La struttura che procede al reclutamento temporaneo ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 7 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) di professionisti sanitari ed operatori socio-sanitari trasmette alla regione (o alla provincia autonoma) i nominativi dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari assunti e la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale.

Al medesimo obbligo di comunicazione provvedono i professionisti sanitari e gli operatori sociosanitari stranieri che operano in regime di libera professione sul territorio regionale.

La Regione (o la Provincia autonoma) ai fini conoscitivi cura la raccolta dei nominativi e la conservazione della documentazione mediante la predisposizione di una banca dati accessibile alle altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli ordini professionali.